

Relazione sulla determinazione del parametro/coefficiente C19 di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della deliberazione ARERA n. 238/2020

La delibera ARERA del 23 giugno 2020 n.238/2020, nel modificare l'allegato A(MTR) alla Deliberazione n. 443/2019, ha introdotto l'adozione di specifiche misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nello specifico è stato stabilito che per l'anno 2020, il parametro ρ , il cui valore non potrà essere superiore al 6,6%, va calcolato nel seguente modo:

$$pa = rpa - Xa + QLa + PGa + C19 \quad pa \leq 6,6\%$$

L'Ente territorialmente competente (ETC) può considerare il coefficiente C19 che tiene conto dei costi derivati da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che sono stati già sostenuti o che dovrebbero essere sostenuti nei mesi successivi dal gestore, al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Tale coefficiente può essere valorizzato **nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3%** e può essere valorizzato laddove sia necessario, anche in ottemperanza alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di sanità o alla normativa vigente, ovvero per finalità sociali:

1. adottare prassi e raccomandazioni sanitarie specifiche orientate a garantire la massima tutela della salute, della sicurezza e della protezione dal rischio contagio del personale, sia operativo che amministrativo;
2. prevedere variazioni delle modalità di gestione del rifiuto in ottemperanza alle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, con particolare riferimento allo smaltimento della frazione indifferenziata in condizioni di sicurezza;
3. aumentare la frequenza dei ritiri della raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti, rimodulando eventualmente la fornitura di altri servizi non essenziali;
4. attivare servizi di raccolta dei rifiuti rivolti ai soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria;
5. effettuare attività di igienizzazione/sanificazione e lavaggio di marciapiedi, strade e aree ad alta frequentazione, qualora effettuati in esito a prescrizioni emanate da parte delle autorità locali competenti;
6. attivare forme di agevolazione a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate.

Al pari di quanto già sostenuto per gli altri parametri/coefficienti di competenza dell'ETC ai sensi della deliberazione ARERA n.443/2019 ed al fine di vincolare a ponderazioni di carattere esclusivamente oggettivo la determinazione del coefficiente C19 nell'intervallo fissato dalla deliberazione ARERA n.238/2020, si propone di attribuire allo stesso un valore pari al rapporto percentuale dei costi sostenuti in seguito ad emergenza epidemiologica Covid-19 e formalmente dichiarati dal Comune e/o dal Gestore nella trasmissione dei dati economici ai fini dell'applicazione del MTR, rispetto alla tariffa relativa alla 2018, base di calcolo per la validazione.

Nel caso in cui il predetto rapporto percentuale risulti superiore al limite percentuale massimo fissato dalla deliberazione ARERA n.238/2020, si attribuirà sempre il 3%. Se il predetto rapporto è minore o uguale al 3%, sarà assegnato al coefficiente C19 tale valore percentuale.

Resta inteso che, qualora il Comune/o il Gestore non abbia sostenuto costi aggiuntivi a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, né preveda di sostenerne, al coefficiente C19 sarà attribuito il valore pari allo 0%.

Il Dirigente

ing. Annapaola Fortunato

